



IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 11 del mese di maggio 2015 così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Daniele Piva - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Andrea Messersì (tessera FISE 000411/P)

Premesso che

- con atto di incolpazione depositato in data 17/12/2014, con allegata produzione documentale, la Procura Federale rinviava a giudizio il Sig. Andrea Messersì per violazione del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), nonché del Regolamento Veterinario, segnatamente per rispondere di quanto segnalato in data 13/10/2014 dal Presidente di Giuria Patrizia Magini (*Concorso nazionale Finale Campionati Cavalli Giovani – Finale Circ. Eccellenza FISE, svoltosi ad Arezzo in data 7-10/10/2014*) in merito al rinvenimento dello stesso mentre iniettava una sostanza al cavallo *Exploit di San Patrignano*, nel corso di un controllo delle scuderie da parte delle sig.re Cristina Tobia, Chef Steward, e Loretta Mangone, Steward;

- in particolare la Procura federale contestava al Sig. Andrea Messersì la violazione dell'art. 4.4. del regolamento ECM, delle disposizioni relative ai Trattamenti di urgenza. Generalità, del Regolamento Veterinario (pag. 44), dell'art. 4, parte in grassetto, del Regolamento Veterinario (pag. 45) e delle disposizioni relative all'Autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze proibite del Regolamento Veterinario (pag. 46, punti 1, 5 e 6);



-
- visto l'art. 16, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 11 maggio 2015, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
 - il sig. Messersì, nella persona dell' Avv. Vincenzo Giardino, depositava ai sensi dell'art. 16, comma 2, Reg. Giust., memoria difensiva datata 27/4/2014, con la quale afferma che l'incolpato stava iniettando della vitamina B (sotto il nome commerciale di *Dobetin*) nel cavallo *Exploit di San Patrignano* il giorno successivo alla Sua partecipazione al campionato in quanto era visibilmente deperito e su prescrizione del veterinario curante, con la conseguenza che: *i*) non si potrebbe fare applicazione del Regolamento ECM relativo alle ipotesi di somministrazione di *farmaci* con potenziale azione dopante *durante* l'evento sportivo o *in prossimità* dello stesso, in quanto la vitamina B non sarebbe un farmaco e la somministrazione sarebbe avvenuta a gara conclusa; *ii*) sempre il fattore temporale escluderebbe l'applicabilità delle disposizioni sui trattamenti d'urgenza; *iii*) sebbene la somministrazione di vitamina B rientri per previsione regolamentare tra i moduli per cui si prevede la compilazione del modulo ETUE-3, sia l'indisponibilità di detto modulo all'epoca dei fatti, sia la circostanza che la gara fosse oramai conclusa, esimerebbero da qualsiasi responsabilità il Messersì;
 - all'udienza odierna sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale avv. Angelo Martucci e il predetto difensore del sig. Messersì, l'avv. Vincenzo Giardino, i quali si sono riportati a quanto indicato in atti e alle rispettive richieste;

Rilevato che

- deve essere anzitutto fugato qualsiasi dubbio circa l'assoggettabilità della fattispecie all'ambito di applicazione dei regolamenti Veterinario e ECM e, più in generale, al sistema antidoping FISE;
- il sistema antidoping FISE costituisce infatti un sistema unitario, finalizzato a preservare i valori dello sport e dello spirito olimpico e, quindi, a sanzionare ogni ipotesi di doping;



-
- in base a quanto specificatamente previsto al punto 9 “CLEAN SPORT” il sistema antidoping FISE si compone oltre che del Regolamento Veterinario anche dei regolamenti “strettamente connessi” EAD ed ECM;
 - il Regolamento Veterinario a pag 46, nell’ambito del paragrafo rubricato “Autorizzazione per l’uso di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze Proibite – Modulo ETUE-3” al punto 1 prevede espressamente nell’ambito dei trattamenti d’urgenza che “la somministrazione di medicazioni (vedere di seguito le sostanze utilizzabili durante Eventi FISE) per iniezione [...] non presenti nella lista delle sostanze proibite richiede la preventiva autorizzazione scritta del Veterinario di Servizio per mezzo del modulo ETUE-3”;
 - il punto 6 del prefato paragrafo chiarisce altresì che “l’autorizzazione per la somministrazione di queste sostanze non è un diritto e richiede sempre la preventiva approvazione del veterinario di servizio” e che “l’autorizzazione per la somministrazione del liquido reidratante deve essere valutata caso per caso”;
 - tra tali medicazioni per espressa previsione del Regolamento Veterinario (pag. 47) rientra la vitamina B;
 - dunque, per espressa previsione regolamentare le somministrazioni per via endovenosa di vitamina B “non possono essere somministrate senza un modulo di autorizzazione ETUE-3”, circostanza questa riconosciuta anche da parte incolpata;
 - alcun dubbio sussiste nel caso di specie – in ragione dell’espressa ammissione del Sig. Messersì nella richiamata memoria difensiva – che quest’ultimo abbia somministrato tramite iniezioni un integratore a base di Vitamina B, sotto il nome commerciale di *Dobetin*, al cavallo *Exploit di San Patrignano*, il giorno dopo aver gareggiato nella Finale dei campionati italiani Giovani Cavalli, senza la previa autorizzazione del Veterinario di Servizio;
 - non coglie nel segno l’eccezione sollevata da parte incolpata, nel corso dell’udienza, secondo la quale le richiamate disposizioni sarebbero applicabili soltanto con riferimento alle medicazioni effettuate *durante o in prossimità di un evento FISE*, mentre nel caso di



specie la somministrazione sarebbe avvenuta a campionato concluso, in quanto le competizioni dei giovani cavalli di cinque anni si erano svolte il giorno antecedente;

- invero i Regolamenti ECM e EAD, distinguono la nozione di evento, coincidente con qualsiasi *“manifestazione sportiva che ai fini dei presenti regolamenti si intende avere inizio ad un’ora dalla prima gara o dall’eventuale ispezione veterinaria e terminare mezz’ora dopo l’ultima premiazione”*, dalla nozione di competizione o gara, ossia *“l’evento sportivo individuale o di squadra nel quale gli atleti sono classificati secondo un ordine di merito”*;
- è evidente che la difesa dell’incolpato confonde la nozioni di competizione/gara con quella di evento che non è limitata al singolo concorso ippico o alla singola categoria, bensì racchiude l’intera manifestazione sportiva per come autorizzata e calendarizzata dalla FISE;
- del resto le numerose disposizioni di cui ai citati regolamenti impongono di considerare l’“evento” nella sua interezza. Milita in tal senso il punto 4 del paragrafo “Modalità di prelievo e linee guida per le analisi EAD & ECM” (pag. 41 del Regolamento Veterinario), ai sensi del quale *“dal momento in cui il cavallo entra nell’area che ospita l’evento e fino alla sua fuoriuscita può essere sottoposto a controlli antidoping, pertanto ogni eventuale trattamento farmacologico deve essere autorizzato con la prevista modulistica del Regolamento ECM”*. Ancora, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dei Regolamenti ECM & EAD *“un prelievo sarà considerato “collegato” alla competizione si iniziato nel periodo di tempo compreso tra un’ora prima dell’inizio dell’ispezione veterinaria sul primo cavallo iscritto e tre ore dopo la premiazione o l’annuncio del risultato finale dell’ultima competizione di quell’evento”*;
- parimenti irrilevante è la circostanza che tale modulo non fosse disponibile all’epoca dei fatti, rappresentando questo un adempimento che, proprio alla luce della sua indisponibilità allo stato, imponeva al Messersì di contattare il Veterinario delegato FISE di servizio per ottenere l’autorizzazione al trattamento, in ogni caso imposta dalle norme regolamentari, ovvero di non somministrare la vitamina B;



-
- infatti, a fronte dell'espresso divieto di somministrare medicazioni ai cavalli in assenza di approvazione scritta del Veterinario di Servizio e del chiarimento che tale somministrazione non costituisce un diritto contenuto nel Regolamento Veterinario, non si può ritenere che l'assenza del modulo denominato ETUE-3 comporti la liberalizzazione dell'uso di medicazioni durante o in prossimità dell'evento;
 - la disciplina per l'uso di medicazioni non incluse nella lista delle sostanze Proibite sembra rientrare inoltre nell'ambito delle medicazioni per le quali è necessario ottenere una previa autorizzazione ai sensi dell'art. 4.4. del Regolamento E.C.M.;
 - la Prefata disposizione prevede che *“un cavallo il cui documentato stato di salute richieda l'uso di medicazioni controllate durante o in prossimità di un evento, deve ottenere l'autorizzazione al trattamento e a partecipare previa sottoscrizione del modulo ETUE secondo le modalità previste dal Regolamento Veterinario della FISE”*;
 - nonostante la norma faccia riferimento esclusivamente alle medicazioni controllate, un'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame impone di estendere il contenuto prescrittivo della norma a qualsiasi violazione da parte dei soggetti responsabili del divieto imposto dal sistema antidoping FISE di somministrare trattamenti d'urgenza in assenza di previa autorizzazione del Veterinario di Servizio, a prescindere che si tratti di Sostanze Proibite o *“controlled”* (ETUE-1), *Altrenogest* (ETUE-2) ovvero di medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze Proibite (ETUE-3);
 - infatti, il Regolamento ECM è stato introdotto per garantire la *“necessità di praticare una medicina responsabile e controllata sul cavallo al fine di garantire il benessere nell'ambito del più alto livello di professionalità”*;
 - alla luce della *ratio* del regolamento il riferimento all'art. 4.4. alle medicazioni controllate deve essere interpretato in modo estensivo, nel senso che rientrano in tale nozione tutte le sostanze contemplate dai regolamenti che compongono il sistema antidoping che non siano espressamente bandite;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- del resto i Regolamenti ECM/ECD espressamente chiariscono nell'ambito delle definizioni che l'esenzione ETUE rappresenta qualsivoglia *“autorizzazione a gareggiare quando pratiche o medicazioni controllate siano state somministrate per scopi terapeutici legittimi in un cavallo, così come previsto dai Regolamenti Fise Veterinario ed ECM”*;
 - conseguentemente non sembrano sussistere dubbi in merito al fatto che l'articolo 4.4. del Regolamento ECM riguardi tutti i casi di esenzione di medicazioni o pratiche che necessitano la previa autorizzazione da parte del Veterinario di Servizio, tra le quali rientrano anche le medicazioni non incluse nella Lista delle Sostanze proibite;
 - del tutto irrilevante è il rilievo che la vitamina B non è ricompresa nella lista delle sostanze mediche ECM/EAD, essendo, comunque, tale sostanza inserita tra le medicazioni che devono essere previamente autorizzate dal Veterinario di Servizio secondo il Regolamento Veterinario cui la norma rinvia;
 - fondate appaiono, invece, le difese dell'incolpato in relazione all'ulteriore contestazione della Procura federale;
 - inconferente, in assenza di ulteriori specificazioni, appare, infatti, la contestazione della violazione del punto 4 di pag. 45 (parte in grassetto) del Regolamento Veterinario che sembra concernere una fattispecie diversa da quella oggetto del procedimento;
 - in definitiva, si appalesano le violazioni dei Regolamenti ECM e Veterinario indicate dalla Procura per l'avvenuta e incontestata somministrazione nell'ambito di un evento FISE di Vitamina B per via endovenosa senza il previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Veterinario di Servizio;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del Regolamento di Giustizia applicabile, 9 e 10 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM), nonché i richiamati paragrafi del Regolamento Veterinario

tenuto conto



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) ovvero del Regolamento Veterinario a carico del sig. Messersì;
 - che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sul Controllo Medicazione Equini (ECM) la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di € 1.000,00;
 - che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia tra le sanzioni disciplinari sono annoverate l'ammenda da € 300 fino ad € 5.000,00 e la sospensione dell'incolpato dall'attività agonistica da dieci giorni fino a cinque anni;
 - avendo il sig. Messersì ammesso di aver somministrato la vitamina B, senza previa autorizzazione del Veterinario di Servizio, nel caso di specie ricorre l'ipotesi della "fattiva collaborazione" di cui all'art. 10 del Regolamento sul Controllo sul Controllo Medicazione Equini (ECM) in virtù della quale le sanzioni previste possono essere ridotte sino alla metà;
 - in considerazione quindi del comportamento complessivamente tenuto dal sig. Messersì, nonché della circostanza che la somministrazione è avvenuta il giorno successivo alla partecipazione del cavallo al concorso e dell'indisponibilità allo stato del modulo ETUE-3;

applica

al sig. Andrea Messersì, in epigrafe generalizzato, **la sospensione per 30 giorni e l'ammenda di € 500,00** (cinquecento/00), incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al sig. Messersì curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, addì 20 maggio 2015.



Federazione Italiana Sport Equestri

PRESIDENTE: F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to Prof. Avv. Daniele Piva

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Avv. Paolo Clarizia